



# Agevolazioni fiscali a favore dei disabili

di **Giorgio Gentili\***

**L'** Agenzia delle Entrate ha illustrato un breve quadro delle agevolazioni fiscali a favore dei disabili. Nel presente articolo viene effettuata una sintesi di tale documento.

## LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO - I SOGGETTI BENEFICIARI E I VEICOLI INTERESSATI

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- non vedenti e sordomuti;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli:

- motocarrozette;
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
- autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19 per cento).

## AGEVOLAZIONI FISCALI RIGUARDANTI LE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE

- Acquisto: le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomo-

zione dei disabili danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19 per cento del loro ammontare.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19 per cento.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, oppure, in alternativa, optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

La legge Finanziaria per il 2007 ha stabilito che in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse a eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessi-

tà legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

- Riparazioni: oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

- Documento comprovante la spesa: se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

- Agevolazioni Iva: è applicabile l'Iva al quattro per cento, anziché al 20 per cento, sull'acquisto di autoveicoli aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull'acquisto contestuale di *optional*. È applicabile l'Iva al quattro per cento, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

- Esenzione bollo auto: l'esenzio-

**Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, oltre che agli autoveicoli, anche alle motocarrozette, ai veicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile e agli autocaravan**

ne dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati di seguito nelle categorie di veicoli agevolabili, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell'esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili rispetto a quelle precedentemente indicate.

- **Adempimenti:** il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all'Ufficio competente (della Regione o dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione prevista.

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e a inviare nuovamente la documentazione.

- **Esenzione dalle imposte di trascrizione:** i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.
- **Diritto alle agevolazioni:** potrà beneficiare di tutte le agevolazioni

previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro.

La legge Finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

- **Regole particolari:** per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto.

### CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI

- **Autovetture (a):** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
- **Autoveicoli per il trasporto promiscuo (a):** veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
- **Autoveicoli specifici (a):** veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
- **Autocaravan (a)(b):** veicoli aven-

ti una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

- **Motocarrozze:** veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.
- **Motoveicoli per trasporto promiscuo:** veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente.
- **Motoveicoli per trasporti specifici:** veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

(a) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco.

(b) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19 per cento.

### LE ALTRE AGEVOLAZIONI

- **Sconti Irpef per l'anno 2006:** fino al periodo d'imposta 2006, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992 si poteva fruire di una deduzione dal reddito complessivo di 3.700 euro. Detto importo non è fisso, ma diminuisce man mano che aumenta il reddito.
- **Agevolazioni dal 1° gennaio 2007:** le deduzioni per i familiari a carico sono state sostituite da detrazioni d'imposta. Anche queste, come le precedenti deduzioni, sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta. È rimasto invece sostanzialmente invariato il limite di reddito per-

sonale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico che, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, non deve essere superiore a 2.840,51 euro.

La detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro e in 900 euro per i figli di età inferiore a tre anni. Essa aumenta dei seguenti importi:

- 220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992;

- 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.

- Le detrazioni base per i figli a carico:

- figlio di età inferiore a tre anni 900 euro;

- figlio di età superiore a tre anni 800 euro;

- figlio portatore di handicap
  - a) inferiore a tre anni (900+220) 1.120 euro;

- b) superiore a tre anni (800+220) 1.020 euro;

- con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento) che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come prevedeva il precedente ordinamento.

È il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere

chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi.

- Agevolazioni Irpef per alcune spese sanitarie e mezzi di ausilio: le spese mediche generiche (ad esempio, prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

Le spese sanitarie specialistiche (ad esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto a una detrazione Irpef del 19 per cento sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.

Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19 per cento, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap;

- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di frat-

ture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 41 per cento-36 per cento di cui all'art. 1 della legge 449/97 e successive modifiche);

- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;

- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19 per cento (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;

- alla deambulazione;

- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Dal 2002 è prevista la detrazione del 19 per cento anche per le spese sostenute dai sordomuti per i servizi di interpretariato.

- Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare: il contribuente che, nell'interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, e cioè redditi bassi ma comunque non superiori a 2.840,51 euro, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere detraibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta

dal familiare affetto dalle predette patologie.

In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19 per cento (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.

- Deduzioni e detrazioni per gli addetti all'assistenza: le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale del 19 per cento, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Sono considerati tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

### L'ALIQUTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

- L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio: si applica l'aliquota Iva agevolata del quattro per cento per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (ad esempio, servoscala).
- L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici: si applica l'aliquota Iva agevolata al quattro per cento ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva

o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- a) facilitare
  - la comunicazione interpersonale;
  - l'elaborazione scritta o grafica;
  - il controllo dell'ambiente;
  - l'accesso all'informazione e alla cultura;
- b) assistere la riabilitazione.

### ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:

- la detrazione dall'Irpef del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida; la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro;
- detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida;
- aliquota Iva agevolata del quattro per cento; l'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati a essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro.

### ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2007 è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia. È necessario evidenziare che attualmente la detrazione in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2007 è nella misura del 36 per cento mentre per l'anno d'imposta 2006 la detrazione deve essere applicata:

- nella misura del 41 per cento per lavori effettuati dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006;
- nella misura del 36 per cento per le spese sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006.

La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19 per cento a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

### EREDITÀ E DONAZIONI A FAVORE DEL DISABILE GRAVE

Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono state reintrodotte nel sistema tributario l'imposta sulle successioni e sulle donazioni. Tuttavia se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro. ■

*\*dottore commercialista in Macerata  
Studio Franguelli Di Diego Zagaglia  
gentili@studiofdz.com*

### Agenzia delle Entrate

#### NUOVA DISCIPLINA FISCALE DEGLI INCENTIVI PER L'ESODO ANTICIPATO DAL LAVORO

È stata emanata il 20 settembre la circolare n. 10/2007 con i chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge 223/2006 (articolo 36, comma 23) alla disciplina fiscale applicabile sulle somme offerte ai lavoratori per incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, precedentemente regolamentata dal comma 4-bis dell'articolo 19 del Tuir.